



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO MUSICALE STATALE

Via Corridoni, 34/36 - 20122 Milano TEL 02/88440321-2-4 - FAX 02/88440328

e.mail: MIIC8DE001@istruzione.it - PEC : MIIC8DE001@PEC.ISTRUZIONE.IT

- C.F. 80124970155 - www.ioms.edu.it

Scuola Primaria "Cuoco - Sassi" Via Corridoni, 34/36 Milano - Scuola Secondaria 1° Grado "G. Verdi" Via Savarè, 2 Milano

Liceo Musicale Statale "G. Verdi" Via Corridoni,34/36 - Milano

Circ. n. 104

Al personale dell'Istituto Omnicomprensivo

Oggetto: estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell'art. 3-ter e dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall'art. 1 e dall'art. 2 del D.L. 172/2021

Si comunica che, ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021, è stato esteso al personale scolastico l'obbligo vaccinale come previsto dall'art. 3-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. 172/2021.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente scolastico invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.L. 44/2021, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione il dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all'art.

4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro600 a euro 1.500), ferme restando le conseguenze disciplinari.

Milano 13/12/2021

Il dirigente scolastico

Dott.ssa Graziella Bonello
(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, d.lg.39/93)

